

UNA FILOSOFIA DELLA VULNERABILITA' PER STARE CON IL PROBLEMA

ENRICA RIGO

Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Roma Tre

enrica.rigo@uniroma3.it

ABSTRACT

The article discusses the relationship between vulnerability, sensory perceptions and law in light of the debates on critical legal studies and identity politics. The epistemological question raised by a philosophy of vulnerability calls for law to 'stay with the trouble' of discriminatory social practices rather than to search merely for a resolution.

KEYWORDS

Vulnerability, critical legal studies, legal epistemology, discrimination.

Chiedersi che cosa abbiano a che fare vista, udito, olfatto, gusto e tatto con il diritto è una domanda ineludibile per chi si appresti a leggere *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto* di Gianfrancesco Zanetti¹. Il libro è una stimolante miniera di riferimenti a connessioni tracciate dalla letteratura, dal cinema, dalla musica, oltre che dalle scienze sociali. E questo, già di per sé, fornisce una ragione valida per una lettura appagante. Ulteriori risposte vengono poi indicate dall'autore nell'introdurre il lettore al testo. Tra queste, la necessità di porsi al di là di una lettura dicotomica, e dunque reciprocamente escludente, tra argomentazione e motivazione, pur riconoscendo l'autonomia di entrambe, appare particolarmente rilevante per collocare il testo nel panorama dei dibattiti contemporanei.

Le percezioni sensoriali, di cui i cinque sensi non sono che il vettore fisiologico di costruzioni culturalmente determinate, costringono a fare i conti con le motivazioni che inevitabilmente contaminano l'orizzonte di ogni argomentazione, a partire, per lo meno, dalla selezione e dalla priorità assegnata ai temi trattati. Non è un caso, dunque, che le figure della vulnerabilità che attraversano il testo di Zanetti siano figure familiari agli studi giuridici critici sulla razza, al femminismo giuridico,

¹ Zanetti, G., 2019, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Roma, Carocci.

alla critica *queer*, agli studi postcoloniali, ai *disability studies* e così via. Proprio a Zanetti va infatti il merito di aver curato, ormai un decennio e mezzo orsono, un'antologia che ha tradotto alcuni testi fondamentali della *Critical Race Theory*, e che rimane uno dei pochi strumenti in lingua italiana a disposizione di chi voglia avvicinarsi ai dibattiti sul tema².

Si tratta di dibattiti che, soprattutto nella letteratura giuridica in lingua inglese, contano su un corpo di studi ormai consolidato, solo parzialmente riassumibile con l'espressione *Critical Legal Studies*³, sebbene in Italia stentino a legittimarsi come prospettiva sul diritto in quanto tale e vengano, piuttosto, relegati a questioni settoriali, da specialisti. Termine, quest'ultimo, che talvolta lascia trasparire condiscendenza verso studi considerati minori perché legati a un'analisi fenomenologica del diritto invece che alle domande fondamentali su *che cosa è il diritto*. L'intreccio tra motivazione e argomentazione, nella sua relazione complessa, risulta utile anche per riflettere su questo stato di cose. Soprattutto oltre oceano, lo sviluppo dei *Critical Legal Studies* ha storicamente intrecciato movimenti sociali i cui protagonisti sono stati gli stessi gruppi discriminati che, in questo modo, hanno reso visibile la propria vulnerabilità, non solo come pratica sociale di identificazione discriminante, ma anche come terreno di rivendicazione di una "politica dell'identità". L'affermarsi del movimento *queer* è certo un'esemplificazione di questa dinamica. L'utilizzo del termine *queer* è stato legittimato dalla riappropriazione rivendicativa di una parola, originariamente utilizzata come dispregiativo, da parte di chi era o si sentiva oggetto di tale insulto⁴. Altrettanto rilevante è ricordare la nascita di un movimento *black feminist* e il processo che ha portato alla scrittura del manifesto *Combahee River Collective Statement*, dove la "politica dell'identità" è esplicitamente indicata e rivendicata come strumento di liberazione dall'oppressione che interseca le ascrizioni forzate alla razza, al genere e alla classe⁵. Si tratta, dunque, di movimenti nei quali motivazioni e argomentazioni si intrecciano a partire dai soggetti che, in prima persona, portano avanti le proprie rivendicazioni, e rispetto ai quali l'*intersezionalità* è incarnata, non di rado, anche dalle studiose e dagli studiosi da cui proviene l'elaborazione categoriale, come nel caso degli scritti di Kimberlé Krenshaw⁶ - solo per citare uno dei nomi più noti.

² Kendall, T. e Zanetti, G. (a cura), 2005, *Legge razza diritto. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, Parma, Diabasis,

³ Sul tema si veda, Giolo, O. e Bernardini, M. (a cura), 2017, *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, Pacini.

⁴ Mastromartino, F., 2017, *Contro l'eteronormatività. La soggettività queer di fronte al dilemma del riconoscimento giuridico*, in Giolo e Bernabini (a cura), *Le teorie critiche*, cit.

⁵ Keeanga-Yamaahata, T., 2017, *How We Get Free: Black Feminism and the Combahee River Collective*, Chicago, Haymarket Books.

⁶ Come noto, si deve a questa studiosa l'elaborazione della categoria di intersezionalità; Krenshaw, K., 1989, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of*

In Italia la fotografia è certo diversa. Difficile che a insegnare nelle aule universitarie, e dunque a elaborare le categorie della propria autorappresentazione, siano gli “eticamente diversi”⁷, come i migranti e i rifugiati – per citare alcune figure della vulnerabilità presenti nel testo di Zanetti. D’altro canto, gli Stati Uniti vantano primati come quello di William Du Bois, che nel 1895 fu il primo afroamericano a conseguire un dottorato nella prestigiosa Harvard, o Anna Cooper, attivista del movimento *Black Liberation* che ottenne un titolo di dottorato pur essendo nata sotto la schiavitù. Alla luce di queste considerazioni, si potrebbe sostenere che lo spazio marginale occupato nel nostro paese dai temi affrontati dai *Critical Legal Studies* sia specchio di una società dove la complessità non ha ancora raggiunto un processo di maturazione tale da renderne centrale la rilevanza. Ma è davvero così? Si pensi a una questione come quella dell’accesso alla cittadinanza, che da oltre un decennio è rivendicata, proprio in Italia, dai soggetti discriminati in prima persona da una legislazione centrata sul principio di discendenza, i quali si sono resi protagonisti di un movimento capace di elaborare proposte di legge che veicolano criteri di accesso innovativi per il nostro ordinamento, come quello dello *ius culturae*, oltre al più usuale *ius soli*. Il fatto che nelle università italiane non ci siano professori di diritto migranti, o figlie e figli di migranti, a tenere conferenze sullo *ius culturae* fotografa una società ancora in divenire o è piuttosto la fotografia di una discriminazione che si perpetua.⁹ Si consideri, per proseguire con l’esempio, quale impatto abbia l’accesso o l’esclusione dalla cittadinanza sulle carriere accademiche, quali opportunità di formazione e di mobilità tra università e istituti di ricerca internazionali siano precluse o di difficile accesso per chi non è titolare della cittadinanza di un paese dell’Unione europea, in particolare quando in ballo ci sono l’alta formazione e la ricerca. Piuttosto che per una complessità ancora in divenire, si potrebbe viceversa concludere che le difficoltà che incontrano le figure della vulnerabilità a partecipare in prima persona alla produzione del sapere accademico risultino funzionali a occultare la discriminazione⁸.

Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, in «University of Chicago Legal Forum», I, 139-167.

⁷ Nel testo di Zanetti l’espressione “eticamente diversi” non è scritta tra virgolette, ma è chiaramente utilizzata in riferimento a una pratica sociale che ascrive a tale categoria le persone di origine migrante e i rifugiati. Ho ritenuto opportuno aggiungere le virgolette quando, in queste note, ho ripreso l’espressione senza fare riferimento alla sua costruzione sociale.

⁸ Sul tema è opportuno segnalare una recente raccolta di scritti di giovani donne migranti e figlie di migranti, curata da Igiaba Scego, che nell’introduzione denuncia le conseguenze sulla società italiana dell’esclusione dalla cittadinanza; Scego, I. (a cura), 2019, *Future. Il domani narrato dalle voci di oggi*, Firenze, Effequ. Si veda inoltre il rapporto Istat 2018 che evidenzia il declassamento occupazionale della popolazione immigrata in Italia; Istat, *Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia*, Roma, accessibile a <https://www.istat.it/it/files/2019/05/Vita-e-percorsi.pdf> (ultimo accesso 20/01/2020).

La relazione tra motivazione e argomentazione induce, dunque, a prendere sul serio il fatto che la discriminazione non si produce in astratto, ma è *situata* in un contesto il cui significato muta a seconda dei punti di vista che ne ricostruiscono le linee di orizzonte. Lo sguardo non è solo una capacità sensoriale, bensì una pratica sociale che ha la proprietà di rendere visibile ma anche invisibile la discriminazione, basta distoglierlo per non vedere. Allo stesso modo, argomentazioni che amplificano fattori motivazionali possono inquinare l'ascolto al pari di chi silenzia la parola altrui. Che il rapporto tra i cinque sensi e il diritto non chiami in causa nessuna relazione riconducibile a una necessità naturalistica è una presa di posizione esplicitata nel capitolo conclusivo di *Filosofia della vulnerabilità*. Le modalità attraverso le quali il rapporto tra diritto e natura è articolato attraverso tutto il testo non sono, però, affatto scontate. Le astrazioni argomentative proprie della logica formale, quando calate nella realtà, rischiano infatti di imprigionare le figure della vulnerabilità in categorie altrettanto essenzializzanti quanto quelle che le riconducono alla necessità della natura. Nessuna presa di posizioni può pertanto essere validata a priori, ma necessita una continua messa a verifica.

Mi pare, dunque, che una delle questioni che dominano il volume sia proprio la sua postura epistemologica, «aperta alla revisione» - per dirla con le parole dell'autore. La si potrebbe indicare come una ricerca, attraverso i sensi, di sentieri che consentano al diritto di «stare con il problema» - sempre che il prestito di quest'espressione dal titolo inglese di un volume di Donna Haraway⁹ mi sia consentito senza necessità di discuterne o abbracciarne le tesi. Il *problema* è certo quello di una società che muta. Nondimeno, piuttosto che ricondurre il cambiamento a fattori esterni al corpo sociale, la logica simbolica dei sensi costringe a considerarlo come un processo di interazione. Così come l'intolleranza alimentare non si produce mai solamente a causa dell'alimento che viene introdotto dall'esterno, nella società, la reazione di intolleranza si dirige verso qualcuno che, per il fatto stesso di essere riconosciuto come «estraneo», è già in qualche modo implicato in un processo di interiorizzazione. I cinque sensi sono il vettore di questa interazione. Veicolano sì pratiche sociali, ma ne rimangono altresì contaminati, in un processo che non è mai unidirezionale. La possibilità stessa che la contaminazione si verifichi è la condizione essenziale, salvifica, perché si producano anticorpi. Si badi che, al di là della suggestione della metafora, non vi è nessuna estetizzazione possibile della contaminazione né, come si è in qualche modo già accennato, si può pensare che il contagio evolva necessariamente in una sorta di armonica immunizzazione sociale (dal razzismo, dal sessismo, dall'omofobia, dall'intolleranza verso la diversità, e così via). Il punto non è fornire modelli o facili soluzioni, ma interrogarsi su come e se il diritto conosca (e dunque riconosca) la discriminazione che è chiamato a mediare.

⁹ Haraway, D., 2016, *Staying With the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*, Durham, Duke University Press.

Stare con il problema non implica risolverlo, ma farsene carico, addossarsi la responsabilità di modificare vie già intraprese, di aprire vicoli che sembravano ciechi, o di richiuderli, di portare, insomma, un carico che non è detto abbia una destinazione a cui arrivare. È un *problema* che si svolge sul piano conoscitivo: quello, kelsenianamente posto della conoscenza del diritto, ma anche quello di come il diritto conosce la società come altro da sé (e, dunque, da ciò che è già normato, giudicabile, ordinato). Una alterità indispensabile alla possibilità stessa della mediazione giuridica (e anche questo è, certo, un problema ben presente in Kelsen¹⁰).

Per riportare il rapporto tra diritto e conoscenza della vulnerabilità su un piano *situato*, due suggestioni mi sembrano particolarmente esplicative della rilevanza delle percezioni sensoriali. La prima attiene alle modalità attraverso le quali il diritto conosce. La sede tipica di questa attività conoscitiva è il processo: è nel processo che si forma la prova, per esempio, attraverso l'audizione della parte o l'escussione dei testimoni. Se la prima attività ha indubbiamente a che fare con l'udito, non è difficile ricondurre la seconda al tatto attraverso la radice latina del verbo *excutere*, scuotere. Ed è sempre nel «mistero del processo» – per richiamare Salvatore Satta¹¹ – che il rapporto tra argomentazione e motivazione esplica la sua potenzialità generativa, ma anche degenerativa: la prevedibilità dell'esito processuale è più spesso il segno di una degenerazione della Stato di diritto che della certezza del diritto stesso. Come interpretare allora la fuga dalla giurisdizione che affligge gli ordinamenti contemporanei? Di questo esito sono oggi complici interventi legislativi che, in una logica di deflazione della giustizia, riducono sempre più gli spazi dell'udienza. Nella fase processuale della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, per esempio, l'audizione del richiedente asilo è stata sostituita con l'acquisizione della videoregistrazione delle dichiarazioni rese in fase amministrativa¹². L'ascolto, in altre parole, non è più un'attività di interazione, ma è ridotto a mera fruizione.

In *Filosofie delle vulnerabilità*, la pratica sociale della discriminazione degli etnicamente diversi, dei migranti, dei rifugiati, è descritta attraverso la percezione dell'odore. L'olfatto è indicato da Zanetti come il meno articolato e il più immediato dei cinque sensi: non ci si può volontariamente sottrarre alla percezione dell'odore, così come volontariamente si può distogliere lo sguardo. Allo stesso tempo, l'odore familiare, *mainstream*, è quello a cui ci si abitua e non viene percepito come odore; proprio come la bianchezza non viene percepita come razza. Lungi dall'eliminare la discriminazione, segregare gli spazi in cui l'odore si diffonde limita, quindi, le possibilità di conoscere e riconoscere la discriminazione. Nel

¹⁰ Kelsen, H., 1943, *Società e natura*, trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 1953.

¹¹ Satta, S., 1994, *Il mistero del processo*, Milano Adelphi

¹² De Santis, A.D., 2018, *L'eliminazione dell'udienza (e dell'audizione) nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. Un esempio di sacrificio delle garanzie*, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», 2.

processo, l'udienza non è solo la sede dell'ascolto, è anche il luogo della prossimità del diritto con il proprio oggetto di giudizio, l'unico dove gli odori possono mischiarsi e contaminarsi. Nel caso dei migranti e dei rifugiati, l'odore che emana dai corpi è anche quello del sudore della fatica. I dati Istat sul rilascio dei permessi di soggiorno in Italia tra il 2007 e il 2017 indicano che il rapporto tra permessi per lavoro e per protezione umanitaria si è invertito nel corso del decennio, tanto che, nel 2017, i secondi erano il 40% del totale. Se si incrociano questi dati con quelli forniti dalla Caritas e da altre organizzazioni territoriali, si scopre, poi, che circa il 70% dei braccianti non europei impiegati nell'agricoltura intensiva, sempre nel 2017, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria o internazionale¹³. In che misura l'odore che emana dalla fatica dei corpi è, dunque, un veicolo conoscitivo per mettere a verifica le categorie elaborate dal diritto, a partire dalla distinzione tra migrazioni economiche e forzate? Non a caso la protezione umanitaria è un istituto che negli anni ha conosciuto una fertile elaborazione giurisprudenziale, centrata proprio sulle molteplici situazioni che determinano la vulnerabilità, tra cui quella lavorativa¹⁴. Recentemente, tale forma di protezione è stata abrogata come istituto di carattere generale e sostituita da un catalogo chiuso di protezioni, cosiddette speciali, legate ad altrettante situazioni tipiche. La vulnerabilità è stata dunque sottratta alla valutazione di discrezionalità del giudice nel caso concreto, certo mediata dalle sue percezioni sensoriali, per essere ricondotta a categorie soggettive rigidamente stabilite dal legislatore, con l'inevitabile discriminazione che questo comporta per chi non vi rientra¹⁵. Quello appena riportato è solo uno degli esempi in cui la soluzione prospettata del problema non si fa carico di *stare* con il problema, ovvero, della discriminazione che questo produce.

La seconda suggestione attiene invece alla conoscenza del diritto e alle sue modalità di trasmissione. L'esperienza delle cliniche legali, che di recente si sono diffuse anche in Italia, ha attratto l'attenzione proprio per la metodologia attraverso la quale la conoscenza giuridica viene prodotta e veicolata nel contesto sociale, oltre i confini usuali delle riviste scientifiche e dell'accademia¹⁶. Non è un caso che i temi affrontati nelle cliniche legali abbiano di frequente a che fare con le condizioni in cui si determina la vulnerabilità, da quella dei migranti e dei richiedenti asilo, a

¹³ Devo l'elaborazione di questi dati a Carlo Caprioglio, ricercatore presso l'Università di Roma Tre, che li ha presentati durante un incontro con Hilal Elver *special rapporteur* delle Nazioni Unite per il diritto al cibo, il 20 gennaio 2020. Per le fonti originali, si vedano Istat, http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_PERMSOGGI (ultimo accesso 20/01/2020) e Caritas Salluzzo <http://www.saluzzomigrante.it/chi-siamo/> (ultimo accesso 20/01/2020).

¹⁴ Benvenuti, M., 2018, *La forma dell'acqua. Il diritto di asilo costituzionale tra attuazione, applicazione e attualità*, in «Questione e Giustizia», 2.

¹⁵ Per una discussione sul punto, si consenta il rimando a Rigo, E., 2019, *La vulnerabilità nella pratica del diritto d'asilo: una categoria di genere?*, in «Etica & Politica/Ethics & Politics», XXI, 3.

¹⁶ Tra gli altri, si veda Schiavello, A., 2019, *Vulnerabilità, concetto di diritto e approccio clinico legale*, in «Etica & politica/Ethics & Politics», XXI, 3.

quella dei detenuti, a quella legata alla salute ambientale, all'età, alle abilità fisiche e così via. Nella misura in cui la metodologia delle cliniche legali è caratterizzata dall'affrontare casi reali, non simulati, sono proprio le percezioni sensoriali a entrare in gioco nell'interazione con la discriminazione e nella sua comprensione come tale. Se vista e udito sono funzionalità che attengono anche l'insegnamento tradizionale del diritto, è certo più difficile che questo coinvolga l'olfatto e il tatto che richiedono invece una conoscenza di prossimità. Ma non è raro che le attività delle cliniche legali portino gli studenti a fare esperienze ulteriori, come quella di condividere il gusto per il cibo con gli utenti, di entrare insomma in una dimensione finanche di cura reciproca. Come è stato di recente osservato, non è affatto scontato poter arruolare le cliniche legali alla battaglia contro il formalismo giuridico¹⁷. Anche in questo caso ne farei piuttosto una questione di postura epistemologicamente *situata* che queste possono assumere; una postura che porta a *stare con il problema* piuttosto che a dirigersi verso soluzioni predeterminate. Non è detto, per esempio, che le cliniche legali non si rivelino una delle modalità attraverso cui il sapere prodotto in prima persona dai soggetti discriminati entri nell'accademia; naturalmente, in attesa che le figure della vulnerabilità salgano in cattedra.

Alcuni dei sentieri di lettura seguiti in queste note non sono esplicitamente indicati nel testo *Filosofia della vulnerabilità*, ma sono suggestioni frutto dell'interazione prodotta dalla sua lettura. Sono possibili risposte alla domanda su che cosa abbiano a che fare i cinque sensi con il diritto suggerite dai percorsi di ricerca che ho seguito negli anni, sulla cittadinanza, sulle migrazioni, su genere e diritto d'asilo, sullo sfruttamento lavorativo, e che, almeno in alcuni casi, ho portato avanti attraverso la metodologia delle cliniche legali. Sono, pertanto, risposte inevitabilmente viziate da un orizzonte motivazionale che ritengo opportuno esplicitare in questa sede, rivendicando al contempo che non si tratta di questioni settoriali, ma di prospettive situate dalle quali guardare il diritto. Mi pare, quest'ultima, la principale indicazione fornita da una filosofia della vulnerabilità.

¹⁷ Santoro, E., 2019, *Cliniche legali e concezione del diritto*, in «Questione giustizia», 3.